

	FONDAZIONE OPERA PIA BARTOLOMEI CASTORI	
	STATUTO	

	SOMMARIO	
	<u>CAPO I - ORIGINE. COSTITUZIONE, NATURA GIURIDICA E SCOPI</u>	
	ART. 1 - ORIGINE	
	ART. 2 - DENOMINAZIONE, SEDE E NATURA GIURIDICA	
	ART. 3 - OGGETTO	
	<u>CAPO II - ORGANI DELLA FONDAZIONE</u>	
	ART. 4 - GLI ORGANI - DURATA IN CARICA	
	ART. 4-BIS - L'ORGANO DI INDIRIZZO	
	ART. 5 - IL PRESIDENTE	
	ART. 6 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPOSIZIONE	
	E POTERI	
	ART. 7 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - FUNZIONAMENTO	
	ART. 8 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - CONVOCAZIONE	
	ART. 9 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - RIUNIONI E	
	QUORUM	
	ART. 10 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - VERBALIZZAZIONI	
	ART. 11 - L'ORGANO DI CONTROLLO	
	<u>CAPO III - ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE, DIREZIONE,</u>	
	<u>PERSONALE, CONTABILITÀ E FINANZA</u>	
	ART. 12 - REGOLAMENTI	
	ART. 13 - IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA	
	ART. 14 - IL PERSONALE	

Allegato "B"
 al N. 9.196
 di Repertorio
 e N. 5.894
 di Raccolta

ART. 15 - CONTABILITA' E FINANZA

CAPO IV

ART. 16 - PATRIMONIO E MEZZI DI FINANZIAMENTO

ART. 17 - DURATA - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 18 - DISPOSIZIONI FINALI E NORME APPLICABILI

CAPO I

Origine, costituzione, natura giuridica e scopi

ARTICOLO 1 - ORIGINE

E' costituita ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, la "Fondazione Opera Pia Bartolomei Castori - Ente del Terzo Settore" che trae origine dalla trasformazione dell'IPAB "Opera Pia autonoma Anna Maria Bartolomei V. Castori" istituita in Foligno, in conformità al testamento olografo di Anna Maria Bartolomei Castori dell'1 gennaio 1909, pubblicato il 18 gennaio 1919 con atti del Notaio Iraci di Foligno. Il relativo Statuto, redatto in Foligno il 17 agosto 1919 ed approvato con Regio Decreto del 20 febbraio 1921 n. 236 di riconoscimento quale Ente Morale di detta Opera Pia, prevedeva quale scopo principale quello di "mantenere in un ricovero, da istituirsi in uno stabile di proprietà della pia testatrice, delle povere vecchie abbandonate in quel numero che permetteranno le rendite patrimoniali".

Tale scopo è stato da sempre perseguito dall'Opera Pia, attraverso l'impiego delle proprie entrate per la

realizzazione e la conduzione di una struttura per il ricovero delle persone anziane. In particolare, nel corso del tempo la struttura ha assunto i connotati di casa di riposo per anziani e, successivamente, di residenza protetta per ospiti non autosufficienti secondo i criteri fissati dalla normativa statale e regionale in materia.

Alla Opera Pia è stata da subito attribuita la denominazione di I.P.A.B. (istituzione pubblica di assistenza e beneficenza) e la configurazione di Ente Pubblico locale non Territoriale - avendo la stessa dimensione endoregionale -, ai sensi e per gli effetti della legge 17 luglio 1890 n. 6972.

La Fondazione è disciplinata dal presente statuto, dal "Codice del Terzo Settore", dal Codice Civile e da ogni altra normativa applicabile.

ARTICOLO 2 - DENOMINAZIONE, SEDE E NATURA GIURIDICA

La Fondazione assume la denominazione di "Fondazione Opera Pia Bartolomei Castori - Ente del Terzo Settore" (in sigla "Opera Pia Bartolomei Castori E.T.S.", con sede in Foligno (PG), alla Via Sportella Marini, 44.

La Fondazione, attualmente iscritta all'anagrafe unica delle Onlus istituita ai sensi dell'art. 11, D. Lgs. n. 480/1997, cesserà di utilizzare nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale"

o l'acronimo "ONLUS" a far data dall'iscrizione della Fondazione stessa nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore.

La Fondazione è stata costituita ai sensi della legge Regionale n.25 del 28 novembre 2014 della Regione Umbria, in conformità alle disposizioni della legge n.328 dell'8 novembre 2000 e del decreto legislativo n.207 del 4 maggio 2001; tale nuovo organismo si pone in rapporto di continuità rispetto alla originaria volontà della fondatrice e persegue scopi coerenti con quelli perseguiti dalla I.P.A.B. dalla quale discende. Essa ha natura giuridica di soggetto di diritto privato, disciplinata dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, che persegue finalità di rilevanza socio - assistenziale e sanitaria; non persegue fini di lucro ed è dotata di piena autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria.

ARTICOLO 3 - OGGETTO

La Fondazione svolge esclusivamente attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e, nel rispetto delle originarie finalità statutarie, ha come scopo la prestazione di servizi socio-assistenziali e sanitari, entro il territorio della Regione Umbria, ai soggetti ospitati presso la propria struttura, vale a dire a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche,

economiche, sociali o familiari al fine di:

- garantire tutti gli interventi atti a salvaguardare il loro benessere morale, la loro salute e le loro capacità residue, garantendo il soddisfacimento dei bisogni nel rispetto della dignità delle persone e dei suoi diritti fondamentali;

- fornire l'ospitalità e l'adeguata assistenza alle persone per le quali non sia possibile la permanenza nel proprio alloggio e nucleo familiare;

- offrire un ambiente comodo e stimolante nel rispetto dell'individualità di ognuno, favorendo la partecipazione degli ospiti e dei loro familiari alla vita quotidiana nella residenza;

- assicurare la continuità assistenziale tramite il collegamento con il servizio sanitario regionale, sia per quanto riguarda l'assistenza di base sia l'assistenza specialistica;

- favorire il rapporto degli ospiti con l'esterno, con il mondo del volontariato sociale, delle associazioni culturali, con i familiari e gli amministratori di sostegno degli ospiti presenti nella residenza;

- favorire il recupero delle potenzialità residue della persona non autosufficiente attraverso percorsi riabilitativo - funzionali individualizzati, stilati dall'equipe multidisciplinare.

I servizi prestati dalla Fondazione ai suddetti ospiti, volti a soddisfare i loro bisogni primari assistenziali ed a favorire il più possibile il mantenimento delle loro capacità residue, sono:

- vitto ed alloggio,
- assistenza sociale,
- assistenza medica, infermieristica, tutelare,
- assistenza specialistica, farmaceutica e protesica,
- assistenza alla persona,
- assistenza riabilitativa,
- animazione, narrazione autobiografica, laboratorio artistico/creativo, laboratorio ludico, attività di stimolazione della memoria, laboratorio di lettura, laboratorio musicale, laboratorio cinema, partecipazione a uscite varie, gite e spettacoli teatrali,
- assistenza spirituale.

La Fondazione è inserita nel sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali da ultimo definito con Legge Regionale 9 aprile 2015 n.11 e orienta la sua attività nel rispetto dei principi in essa indicati, anche con riguardo alle autorizzazioni, accreditamenti e convenzioni per le prestazioni erogate ed i servizi forniti.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle menzionate alle lettere a) e c) dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 117/2017 (codice del terzo settore) ad eccezione

di quelle ad esse direttamente connesse.

Attività strumentali, accessorie e connesse:

Per il raggiungimento del suo scopo la Fondazione potrà svolgere le attività di carattere secondario e strumentale a supporto al perseguimento delle finalità istituzionali quali diffondere la cultura sociale e cristiana a sostegno dei valori morali, spirituali e religiosi delle persone anziane, organizzare convegni di studio e di ricerca storico-culturale, socio-economica e gerontologica; partecipare alle iniziative di carattere culturale e sociale promosse dalla comunità civile ed ecclesiale sulla problematica dell'anziano e della famiglia; curare la gestione del patrimonio strumentale. Il tutto secondo i criteri e nei limiti stabiliti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

CAPO II

Organi della Fondazione

ARTICOLO 4 - GLI ORGANI - DURATA IN CARICA

Sono organi della Fondazione: l'Organo di indirizzo, il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e l'Organo di Controllo.

Il Vescovo di Foligno pro tempore, in qualità di Organo di Indirizzo monocratico, nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente e gli altri componenti del Consiglio restano in carica per quattro anni e possono

essere confermati per non più di due mandati consecutivi.

Tutte le nomine e relative accettazioni dovranno avvenire in forma scritta, a mezzo raccomandata A/R ovvero posta elettronica certificata (p.e.c.) o altra modalità che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

Si applicano le cause di ineleggibilità previste all'art. 2382 del codice civile.

ARTICOLO 4 bis - ORGANO D'INDIRIZZO

Il Vescovo di Foligno costituisce l'organo d'indirizzo monocratico della Fondazione.

All'organo d'indirizzo è attribuita la competenza a deliberare su:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione;

- nomina e revoca dei componenti dell'Organo di Controllo;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera lo scioglimento o la trasformazione, fusione, scissione della Fondazione su proposta del C.d.A. con l'approvazione di almeno i 3/4 (tre quarti) dei suoi componenti;

- nomina e/o revoca i liquidatori, stabilendone i poteri ed i criteri di liquidazione;

- individua, previo parere favorevole dell'autorità

competente, l'Ente cui devolvere il patrimonio relitto in
esito alla liquidazione;

- delibera sulle modificazioni dello statuto proposte dal
C.d.A..

ARTICOLO 5 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione
Opera Pia Bartolomei Castori. Il Presidente propone la
nomina del Direttore.

Tutte le nomine dovranno avvenire in forma scritta, a mezzo
raccomandata A/R, P.E.C., fax o altra modalità che
garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

Il Presidente cura l'osservanza dello Statuto, dei
Regolamenti approvati e delle deliberazioni assunte dal
Consiglio di Amministrazione.

Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e le
Commissioni speciali eventualmente nominate, ne fissa
l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede
affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte
all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri,
tramite il Suo ufficio o consigliere allo scopo delegato.

Esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon
funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione e
adotta ogni decisione ritenuta opportuna, in caso di
necessità ed urgenza, con obbligo in tal caso di riferire al
Consiglio di Amministrazione alla seduta appositamente

convocata ovvero alla seduta successiva.

Cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Rappresenta la Fondazione in azioni giudiziarie promosse dalla stessa o in cui sia convenuta con facoltà di rilasciare procure speciali e nominare avvocati.

ARTICOLO 6 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPOSIZIONE E POTERI

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Opera Pia Bartolomei Castori è composto da cinque membri, il Presidente, preferibilmente due sacerdoti (oppure due persone di vita consacrata) operanti nella città di Foligno, due laici.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di gestione della Fondazione e dura in carica per quattro esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al quarto esercizio di durata della carica; esso è investito dei poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento degli scopi e degli obiettivi della Fondazione.

In particolare, esercita le seguenti funzioni:

- approva i regolamenti di organizzazione interna, del personale e di contabilità nonché le relative modifiche;
- approva il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- nomina il Direttore e delibera sull'organizzazione e il personale e sugli incarichi ai collaboratori e professionisti;
- verifica la rispondenza dei risultati di gestione con gli obiettivi indicati;
- propone all'Organo di Indirizzo le modifiche dello statuto con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti;
- delibera sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti e sull'acquisto e/o la dismissione di beni mobili;
- delibera sull'acquisto e/o la dismissione di beni immobili e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate nel rispetto dei limiti del presente Statuto, con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti, nonché propone all'organo di indirizzo lo scioglimento della Fondazione a norma di quanto previsto al successivo art.17).

ARTICOLO 7 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - FUNZIONAMENTO

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce con periodicità almeno trimestrale ed ogni qualvolta il Presidente lo

giudichi necessario o ne sia fatta richiesta motivata da almeno due Consiglieri o dall'Organo di Controllo; in ogni caso il Consiglio di Amministrazione si riunisce due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

All'inizio di ogni seduta il Consiglio nomina un Segretario verbalizzante tra i membri del Consiglio stesso.

È possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione presso la sede della Fondazione ovvero in altro luogo idoneo nella città di Foligno ed anche mediante collegamento audio/video collegati e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente del Consiglio di accertare identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti

all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che sia indicato nell'avviso di convocazione il collegamento (link) cui ogni membro del Consiglio potrà accedere per prendere parte alla riunione.

Le funzioni di Presidente e Consigliere di Amministrazione sono completamente gratuite.

ARTICOLO 8 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - CONVOCAZIONE

La convocazione per le riunioni del Consiglio di Amministrazione è formalizzata dal Presidente con invito scritto a tutti i Consiglieri e all'Organo di Controllo, contenente l'indicazione del relativo ordine del giorno e deve essere inviata per tramite fax o posta elettronica all'indirizzo previamente comunicato dai Consiglieri, o altro mezzo idoneo a documentare l'avvenuta trasmissione, almeno sette giorni prima della data fissata.

Nei casi di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato tramite comunicazione telefonica confermata almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'ora fissata per la riunione, da successivo fax o posta elettronica o altro mezzo tecnico, purché documentabile.

ARTICOLO 9 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - RIUNIONI E

QUORUM

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato, di norma, nei locali della Fondazione o in quelli indicati dal

Presidente nell'atto di convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti, ovvero diversi quorum stabiliti dal presente statuto e a votazione palese, salvo il caso in cui il Presidente ritenga di adottare il sistema del voto segreto per particolari questioni inerenti persone, o comunque su richiesta di almeno due membri del Consiglio di Amministrazione.

Il voto non può essere espresso in rappresentanza di terzi.

Quando tutti i componenti il Consiglio siano presenti all'adunanza e previo unanime decisione, si potranno trattare anche oggetti non indicati nell'ordine del giorno.

I consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riferite ad interessi propri o di loro parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado.

Nel caso di grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, potrà essere disposta la revoca dalla carica.

I consiglieri altresì che, senza giustificato motivo, risultano assenti per tre convocazioni consecutive, decadono dalla carica.

In tali casi, come in ogni altra ipotesi di vacanza dalla

carica di consigliere, il Vescovo di Foligno deve provvedere, nel rispetto della designazione di cui all'art.6, alla nomina di altro consigliere/i che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio.

**ARTICOLO 10 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -
VERBALIZZAZIONI**

Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il verbale deve indicare la data e l'ora di apertura e di chiusura della riunione e l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire l'identificazione dei consiglieri favorevoli, astenuti o contrari.

Nel verbale devono essere riportati ordine del giorno della seduta, il sunto delle discussioni intercorse e, su richiesta dei consiglieri, le loro dichiarazioni purché pertinenti rispetto agli argomenti trattati.

Il verbale deve essere redatto senza ritardo e deve essere trascritto, in ordine cronologico, su apposito registro numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio, ai sensi della normativa vigente.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare, senza diritto di voto, soggetti esterni preventivamente invitati dal Presidente.

ARTICOLO 11 - ORGANO DI CONTROLLO

La nomina dell'organo di controllo monocratico (sindaco unico) o collegiale (Collegio Sindacale), compete al Vescovo di Foligno.

Nel caso di nomina del Collegio Sindacale, esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

Il Vescovo sceglie tra i membri effettivi il Presidente del Collegio.

Il sindaco unico ovvero tutti i membri del Collegio e supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro nazionale dei revisori legali di conti istituito presso il Ministero della Economia e della Finanza.

L'organo di controllo esercita, oltre alle funzioni di cui all'art. 30 del C.T.S., la revisione legale dei conti, verifica la regolarità contabile e vigila sulla correttezza della gestione economico-finanziaria della Fondazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, svolgendo altresì ogni altra funzione normativamente prescritta.

Resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; i componenti dell'Organo di controllo sono rieleggibili e possono essere revocati solo per giusta causa.

I componenti hanno diritto di accesso agli atti e documenti della Fondazione e devono intervenire alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

L'organo di controllo, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dei servizi, riferisce senza ritardo al Presidente della Fondazione per le conseguenti determinazioni del consiglio di amministrazione.

CAPO III

Attività della Fondazione, Direzione, Personale, Contabilità e Finanza

ARTICOLO 12 - REGOLAMENTI

Secondo quanto previsto dall'art.17, comma 5, Legge Regionale 25/2014, le concrete modalità di svolgimento della attività della Fondazione, l'organizzazione interna e la ripartizione dei compiti, i requisiti di accesso e i criteri di scelta degli ospiti e del personale, i rapporti con gli stessi nonché gli aspetti contabili della gestione della sua attività sono stabiliti in appositi Regolamenti adottati dal Consiglio di Amministrazione e dallo stesso eventualmente modificati.

Detti regolamenti saranno completati anche della previsione di un modello organizzativo idoneo a prevenire le responsabilità amministrative della Fondazione ai sensi del D.lgs. n.231 del 2001 che tenga conto anche della prevenzione e dell'integrità dell'Ente ai sensi della Legge

190/2012 e successive integrazioni e modificazioni attuative.

ARTICOLO 13 - IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

La gestione ordinaria quotidiana delle strutture di ospitalità della Fondazione e il coordinamento della attività di tutti coloro i quali operano al suo interno può essere affidata ad un Direttore, nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente per un periodo pari a 4 (quattro) anni, individuando la figura, ove possibile, fra le persone di vita consacrata appartenenti preferibilmente alle Suore dell'Istituto delle Figlie di S. Anna, operanti nella struttura.

Il Direttore assume la responsabilità del buon andamento e della operatività quotidiana della struttura e allo scopo esercita tutti i poteri necessari, comunque non riconducibili alle funzioni di indirizzo, programmazione, controllo e verifica appartenenti agli Organi della Fondazione.

Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto ma con possibilità di intervento.

In caso di assenza o impedimento del Direttore le funzioni sono disimpegnate dalla persona indicata dal Presidente.

In alternativa, l'organo di governo può deliberare di attribuire le funzioni di direzione ad apposita figura

professionale, definendone l'inquadramento contrattuale.

ARTICOLO 14 - IL PERSONALE

La Fondazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore della Fondazione o dei progetti della Fondazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, anche professionali, in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto. I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

Il lavoro dipendente nell'ambito degli ETS è disciplinato dall'art. 16, CTS; l'operato dei volontari nell'ambito degli ETS è disciplinato dall'art. 17, CTS.

Con apposito regolamento interno, richiamato all'art.12 che precede, sono disciplinati i requisiti di accesso, i criteri di selezione e le modalità di assunzione nel rispetto della normativa vigente, la pianta organica, le attribuzioni, il trattamento e i doveri del personale adibito alle attività della Fondazione.

Il rapporto di lavoro del personale è disciplinato nel rispetto delle norme vigenti e applicabili alle tipologie di attività prestata; la trasformazione descritta all'art.1 del presente Statuto non inficia la validità e l'efficacia dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della Legge Regionale 28.11.2014 e pertanto il personale

dipendente conserva la posizione giuridica e i trattamenti economici in godimento, ivi compresa l'anzianità maturata, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 10, comma 6, D.L. 460/97.

ARTICOLO 15 - CONTABILITA' E BILANCIO

Con apposito regolamento interno, richiamato all'art.12 che precede, sono disciplinati i sistemi di contabilità, gli acquisti e la gestione del patrimonio della Fondazione, con particolare riferimento alle modalità di controllo e valutazione della qualità, economicità ed efficienza dei servizi prestati.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso.

CAPO IV

Patrimonio della Fondazione, mezzi di finanziamento,

liquidazione e disposizioni finali

ARTICOLO 16 - PATRIMONIO E MEZZI DI FINANZIAMENTO

Il patrimonio della Fondazione Opera Pia Bartolomei Castori è costituito da tutti i beni mobili ed immobili di sua proprietà, comunque da essa acquisiti e/o ad essa pervenuti nell'esercizio della sua attività, anche per effetto di atti di liberalità, come indicati nel relativo inventario redatto con le modalità dettate dall'art.18, comma 1, D.lgs. 207/2001, nonché da ogni ulteriore bene che sarà oggetto di futura implementazione, ed è distinto in fondo di dotazione patrimoniale e fondo di gestione.

Il patrimonio minimo della Fondazione non deve essere inferiore ad euro 30.000,00 (trentamila virgola zero) al fine del conseguimento e del mantenimento della personalità giuridica.

Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre 1/3 (un terzo) dell'importo minimo stabilito dalla legge, l'organo amministrativo senza indugio deve provvedere alla ricostituzione di detto patrimonio minimo, oppure deliberare la trasformazione e la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, o la fusione o lo scioglimento dell'Ente.

La Fondazione realizza le finalità ed esercita le attività di cui al presente statuto utilizzando gli introiti delle rendite del suddetto patrimonio, i proventi dei servizi

prestati nonché i contributi, le elargizioni e le liberalità ad essa comunque pervenuti.

Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art.3 del presente statuto, la Fondazione può acquistare, alienare, locare e/o permutare beni, accettare donazioni e/o legati e compiere qualunque altro atto giuridicamente rilevante, salvo il rispetto delle modalità prescritte dalla normativa nazionale e regionale tempo, per tempo vigente.

Il patrimonio, le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegati per il funzionamento della Fondazione stessa e per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Gli utili o avanzi di gestione sono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti del terzo settore che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

La gestione del patrimonio deve attenersi a criteri

prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne un'economicità adeguata.

La Fondazione conserva tutti i diritti e mantiene tutti gli obblighi afferenti la IPAB dalla quale deriva, subentrando in tutti i rapporti attivi e passivi in essere al momento della sua trasformazione.

ARTICOLO 17 - DURATA - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La Fondazione ha durata illimitata.

La Fondazione si scioglie per le cause previste dalla legge.

In caso in cui il Consiglio d'Amministrazione ritenga esauriti o irrealizzabili gli scopi statutari, con deliberazione adottata a maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei componenti, sottoporrà all'Organo di Indirizzo la proposta di scioglimento anticipato. L'Organo di Indirizzo si esprimerà su tale proposta entro 60 giorni dal ricevimento. In caso di accoglimento della proposta, lo stesso C.d.A. sarà autorizzato ad adire la competente Autorità governativa per conseguire l'accertamento e la dichiarazione dell'estinzione della Fondazione.

Al verificarsi di una causa di scioglimento l'Organo di Indirizzo stabilisce il numero dei liquidatori; i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori; gli atti necessari per la conservazione del valore del patrimonio in funzione del miglior realizzo.

Alla denominazione sociale deve essere aggiunta

l'indicazione che trattasi di ente in liquidazione.

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio che resterà all'esaurimento della liquidazione verrà devoluto, con decisione dell'organo di Indirizzo, ad altri enti del terzo settore operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, il tutto previo parere favorevole dell'organismo di controllo individuato all'art. 9 del d. lgs. 117/2017 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

La Fondazione può, in ogni momento, revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento/estinzione, con decisione dell'organo di Indirizzo previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione adottata con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei componenti, previo provvedimento favorevole delle Autorità competenti.

ARTICOLO 18 - DISPOSIZIONI FINALI E NORME APPLICABILI

Per quanto ivi non espressamente previsto, valgono le leggi che disciplinano le materie trattate.

In particolare, si richiamano espressamente le norme del codice civile, la disposizione di cui all'art.20, comma 1, Legge Regionale 25/2014 in tema di vigilanza e controllo della Regione Umbria sulla attività

della Fondazione e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti per gli enti del terzo settore di cui al d. lgs. 117/2017.

F.TI: SORRENTINO Domenico

Leonardo LUPIDI Notaio

Io sottoscritto Dr. Leonardo Lupidi, Notaio in Foligno, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta. Foligno,
24 OTTOBRE 2023